



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone

Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino

Tel. 011.01135711 – Fax 011.01135719

www.comune.torino.it/circ7 - [circ7@comune.torino.it](mailto:circ7@comune.torino.it)

Funzionario in P.O. - tel. +39.011.01135712

[miranda.pastore@comune.torino.it](mailto:miranda.pastore@comune.torino.it)



13

PROT. N° 4736/17.70.1-1

- 9 MAG. 2018

Al legale Rappresentante  
U.S. ACLI Torino  
Sig.ra Cristina Perina  
[usaclitorino@legalmail.it](mailto:usaclitorino@legalmail.it)

Oggetto: gara n. CIG 744219124C: risposta a quesito prot. n. 4680 e prot.n. 4724 del 9.5.2018

**Quesito di cui al ns. prot. 4680 in merito “all’obbligo o meno di assorbimento in organico del personale alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente in applicazione dell’art. 50 Dlgs. 50/2016 e smi.”:**

L’art. 15 del capitolato speciale di gara prevede che “ Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga del concessionario” e che “Detto personale dovrà avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da eventuali obblighi contrattuali”

Dal tenore dell’art. 15 citato si evince che il personale debba essere iscritto nel libro paga del concessionario perché la condizione di dipendente ne determina la responsabilità e che la stabilità o meno sia determinata da eventi imprevedibili o dalla normativa vigente e/o da obblighi contrattuali. Possono quindi essere presenti situazioni giuridiche diverse.

L’applicazione di quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs 20/2016 e smi è senza dubbio da intendersi riferita alla fattispecie in cui sia necessario inserire “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato” ovvero l’aggiudicatario uscente abbia impiegato del personale che con tali clausole si intende tutelare.

Nel caso di specie, il contratto con codesta U.S.ACLI è scaduto il 31 agosto 2017 e di conseguenza non sussiste continuità alcuna che possa determinare l’obbligo della clausola di sociale e che la stessa sia quindi da correlarsi con l’art. 15 del Capitolato speciale di gara.

**Quesito di cui al ns. prot. 4724 in merito alla “FORMULA che determinerà l’assegnazione”:**

la formula citata nel quesito è sta erroneamente indicata come determinante l’assegnazione; essa, infatti, si riferisce alla sola offerta economica così come si evince dall’art. 6 del Capitolato speciale di gara che, dopo aver indicato i punteggi del progetto tecnico e dell’offerta, recita: “La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto”.

Per maggiore chiarezza di applicazione della formula del punteggio, si specifica che il concorrente dovrà presentare 2 offerte: la prima indicando un ribasso in percentuale e in valore assoluto (es. 2% corrispondente ad un valore assoluto pari ad euro 556,00) in modo tale da premiare il ribasso maggiore; la seconda indicando un rialzo percentuale e in valore assoluto (es. 3% corrispondente ad un valore assoluto pari ad euro 55,68) in modo tale da premiare il rialzo maggiore.

Con la formula  $x=C*B/A$ , C è il punteggio massimo, B è l'offerta del concorrente considerato ed A è nel primo caso il ribasso% e nel secondo caso il rialzo % maggiore presentato dai concorrenti.

Poiché le offerte richieste sono due, i 30 punti assegnati all'offerta economica sono stati suddivisi in due sub-punteggi distinti, assegnati uno all'offerta economica in ribasso (20 punti) e uno all'offerta economica in rialzo (10 punti); pertanto il punteggio complessivo attribuito all'offerta economica sarà pari alla somma dei due punteggi ottenuti dai due elementi di valutazione.

Riguardo all'arrotondamento, punteggio C è il punteggio massimo.

Si comunica che sia i quesiti che la relativa risposta saranno pubblicati sul sito internet della Circoscrizione 7.

Si resta a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott.ssa Miralda Pastore